

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 settembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

CORAGGIO Dott. Giancarlo: Presidente; ANGELICI Prof. Carlo, AZZALI Avv. Stefano, CATALANO Avv. Salvatore, PATTI Prof. Salvatore Lucio, PORPORA Prof. Domenico, TRAVERSA Prof. Silvio: Componenti; METITIERI Dott. Antonio: Segretario.

1) RICHIESTE DI PROROGA INDAGINI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 11 C.G.S.

- Premesso che le istanze proposte dal Procuratore Federale si erano rese necessarie in quanto l'art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale in data 21.6.2007 ed entrato in vigore il 1.7.2007, prevede che «le indagini relative ai fatti denunciati nel corso di una stagione agonistica devono concludersi prima dell'inizio della stagione successiva» e che unica eccezione a tale regola è costituita dalla disposizione contemplata nell'ultima parte dello stesso comma 11, che assegna alla Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione consultiva, il potere di concedere proroghe eccezionali per consentire la prosecuzione delle indagini;
- vista la pronuncia dell'8.07.2008, Com. Uff. n.1/CGF-Sezione Consultiva con la quale la Corte decide di “respingere, allo stato degli atti, le richieste di indagini presentate dalla Procura Federale, ad eccezione di quelle riguardanti eventi oggetto di indagine che si siano realizzati dopo il 15.4.2008”;
- esaminate le richieste di proroga delle indagini alla Stagione Sportiva 2008/2009 come da istanze pervenute dalla Procura Federale, rispetto alle quali la stessa ha allegato i documenti attestanti gli eccezionali motivi che, a suo avviso, giustificano le relative richieste di proroga;

relativamente alle istanze di cui ai procedimenti nn. 665 e 668 (la Corte prende atto rispettivamente delle note n. 217/SP/blp e 216/SP/blp, entrambe datate 14.7.2008, con le quali il Procuratore Federale rettificava la data di instaurazione dei relativi procedimenti), nonché a quelle di cui ai procedimenti nn. 582, 150 e 314, la Corte, tenuto conto della documentazione prodotta ad integrazione delle precedenti istanze, ritiene di accogliere le richieste di proroga non tanto per una presunta pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo – come sembrerebbe sottendere la Procura nella formulazione delle proprie motivazioni – quanto piuttosto per la complessità delle indagini da espletare nei singoli procedimenti in relazione all'impossibilità materiale e/o inopportunità di compiere atti investigativi in pendenza di una attività istruttoria presso l'Autorità

Giudiziaria Ordinaria. Gli organi di giustizia sportiva (come confermato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 255/CGF del 30 giugno 2008) hanno costantemente escluso ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo, pur riconoscendo la possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo. Essi hanno infatti ripetutamente affermato che il procedimento disciplinare è connotato da una accentuata specialità nell'ambito del più ampio *genus* disciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata fra l'altro dalla legge n. 401 del 1989.

Per quanto attiene ai procedimenti nn. 1008, 1451, 83, 254, 288, 1105, 1106, 818, 1097 la Corte ritiene congrui e adeguatamente indicati gli elementi a integrazione delle richieste di proroga, che quindi vengono concesse.

Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale-Sezione Consultiva, sussistendo quei motivi di eccezionalità richiesti dall'art. 32, comma 11, C.G.S., decide di accogliere le richieste presentate dalla Procura Federale relativamente ai procedimenti nn. 665, 668, 582, 150, 314, 1008, 1451, 83, 254, 288, 1105, 1106, 818, 1097 rispetto ai quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine della conclusione della stagione sportiva 2007/2008.

2) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Calcianti

Christian GRIFONI

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Christian GRIFONI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 12.04.2009;
 - esaminata la documentazione;
 - in considerazione delle particolari circostanze della condanna, applicata in base al principio della responsabilità oggettiva del capitano di squadra, in assenza di identificazione degli autori dell'illecito, e del comportamento precedente e successivo ai fatti *de quibus*;
- esprime **parere favorevole**.

Sergio GIACOMINI (istanza reiterata)

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Sergio GIACOMINI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 31.12.2008;
 - esaminata la documentazione;
 - avendo l'istante scontato gran parte della lunga pena inflittagli ed in considerazione della circostanza e risultando agli atti il pieno ravvedimento dell'istante;
- esprime **parere favorevole**.

Ivan PELLEGRINO

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Ivan PELLEGRINO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 18.1.2009;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto della sanzione sin qui scontata e dell'incidenza causale del comportamento del calciatore rispetto agli eventi accaduti;

esprime **parere favorevole**.

Giuseppe PIRROTTA

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dall'interessato;
- esaminata la documentazione;
- considerato che al di là del *nomen juris* l'istanza in oggetto è diretta a ottenere la riabilitazione inflittagli a seguito di preclusione conseguente al massimo della sanzione adottata nei suoi confronti;
- considerato che la competenza in materia è delle Sezioni Unite di questa Corte;

trasmette gli atti alle Sezioni Unite.

Rocco VISALLI

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dall'interessato;
- esaminata la documentazione;
- considerato che al di là del *nomen juris* l'istanza in oggetto è diretta a ottenere la riabilitazione inflittagli a seguito di preclusione conseguente al massimo della sanzione adottata nei suoi confronti;
- considerato che la competenza in materia è delle Sezioni Unite di questa Corte;

trasmette gli atti alle Sezioni Unite.

Domenico NARDI

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Domenico NARDI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 2.10.2009;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto che il Sig. Domenico Nardi non è sceso in campo, come risulta dai referti arbitrali, e quindi non ha potuto influire sullo svolgimento della partita (A.C. Askalos- A.S. Grisolia);

esprime **parere favorevole**.

Giorgio TODDE – Marco CAFFARELLI – Enrico Maria LOMBARDO – Umberto SESTILI – Francesco MARINO – Stefano GIACOMINI - Gioacchino FERRO Domenico MAMEO – Marco COPPARI – Salvatore CALABRO' - Angelobruno TOSTO - Angelo CAMPAGNA - Salvatore RIENTE – Rocco SALEMME – Carmine PERROTTA – Antonio CIPOLLETTA – Giuseppe SIRIANNI – Alessandro PROIETTO - Massimo NERI – Francesco PORCINO – Gianluca SERAFINI - Paolo MASSA - Alfredo RIENTE - Emiliano POZZI - Riccardo CIANFA – Francesco RIZZA – Guglielmo IURATO – Antonino ILARDI - Carmelo Marco GIARRIZZO - Paolo ZOLLO – Domenico FRANCIONE – Alfio CIRENEI - Gianluca MARRONI --Paolo GIANGRAZI – Marco BOZ - Vincenzo CIRROTTOLA - Pasquale DE CONSOLI – Franco ROMERO AGUILAR – Cristian PASQUALI - Francesco FLACHI - Daniele MAULICINO Francesco PELLE - Pasquale FIORE

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Roberto DELL'OLIO (istanza reiterata) - Leonardo DI CANIO (istanza reiterata) - Giovanni MANNU (istanza reiterata) - Giovanni CHIAPPAROLI (istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

Tecnici

Leandro CANOSSA

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dall'interessato;
- esaminata la documentazione;
- considerato che al di là del *nomen juris* l'istanza in oggetto è diretta ad ottenere la riabilitazione inflittagli a seguito di preclusione conseguente al massimo della sanzione adottata nei suoi confronti;
- considerato che la competenza in materia è delle Sezioni Unite di questa Corte;

trasmette gli atti alle Sezioni Unite.

Angelo SAVARESE - Luigi ROMANO

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma l'8 ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete